



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Il diritto al riposo settimanale come elemento di inclusione sociale: alcune considerazioni di diritto costituzionale italiano ed europeo

RAFFAELE GUIDO RODIO

1. *Rilievi preliminari.*

La circostanza che la Costituzione rappresenti la legge fondamentale di un sistema giuridico e finisca quindi con il permeare la struttura stessa dell'ordinamento e di tutte le sue componenti, fa sì che spesso il giuspubblicista possa individuare utili spunti di riflessione anche in studi di settori disciplinari diversi e talvolta lontani da quello di appartenenza o, a volte, anche in documenti non necessariamente giuridici, ma suscettibili di indirizzare verso una speculazione sulle possibili implicazioni che talune concezioni o teorizzazioni possono generare sul piano costituzionale.

È il caso di un breve passaggio (par. 41) della Enciclica *Ecclesia de Eucharistia* di Papa Giovanni Paolo II che, nel riprendere alcune considerazioni già in precedenza illustrate (in particolare nelle Lettere apostoliche *Dies Domini* e *Novo millennio ineunte*), ha riportato ancora una volta all'attenzione degli studiosi l'importanza di alcuni punti cardine della religione cattolica, costituiti dalla Messa e dalla Eucaristia domenicale, definiti testualmente quali "luogo privilegiato dove la comunione è costantemente annunciata e coltivata", anche perché "proprio attraverso la partecipazione eucaristica, il giorno del Signore diventa anche il giorno della Chiesa, che può svolgere così in modo efficace il suo ruolo di sacramento di unità".

L'accentuazione della necessità della "santificazione della domenica" da parte del Papa, al di là delle implicazioni religiose, etiche e culturali (che in questa sede, ovviamente, non possono rilevare) appare tuttavia suscettibile di dischiudere al giurista, sotto taluni profili, una possibile diversa chiave di lettura di alcuni diritti costituzionalmente tutelati ed in particolare, nel caso di specie, di quello stabilito nell'ultimo comma dell'art. 36 della Costituzione in materia di riposo settimanale del lavoratore, che offre al costituzionalista numerosi spunti di riflessione, sia con riferimento alla disciplina interna

di un singolo sistema, sia con riferimento al diritto euro-unitario.

L'analisi della tematica del diritto al riposo settimanale costituisce una riflessione di sicuro interesse, atteso che la sua disciplina – a seconda di come essa viene strutturata – può tradursi, specie in una società ormai multi-etnica e multiculturale com'è quella europea, in un fattore di esclusione oppure di inclusione sociale.

È evidente, infatti, che un irrigidimento di tale disciplina (ad esempio imponendo il riposo settimanale solo in una determinata giornata o, al contrario, lasciando ai datori di lavoro ampia libertà di scelta nella fissazione di tale giornata) può comportare notevoli ripercussioni su numerose situazioni giuridiche tutelate a livello costituzionale, tra le quali l'unità familiare, la libertà religiosa, etc., favorendo la creazione di possibili fattori di esclusione sociale a carico dei singoli o delle formazioni sociali.

2. *Il diritto al riposo settimanale nel sistema italiano: la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.*

Nel sistema italiano il diritto del lavoratore al riposo settimanale previsto dall'art. 36 Cost. è stato visto per un lungo periodo di tempo – forse in una visione sotto taluni aspetti limitativa – come un diritto afferente quasi esclusivamente la mera sfera economica dell'individuo (in una sorta di contrapposizione/compensazione tra il diritto/dovere di lavorare ed il correlato diritto/dovere di riposare).

Oggi, in realtà, non sembra più così recisamente sostenibile la sostanziale “indifferenza” – frutto di una lettura meramente economicistica del diritto al riposo – del *dies* nel quale il lavoratore è esentato dalla propria prestazione, come a suo tempo sostenuto dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze nn. 146/1971, 105/1972 e 150/1987 e come parimenti ritenuto dalla dottrina¹.

Il riposo settimanale non sembra solo – o non pare possa essere visto solo – quale momento per ritemperare le forze di un individuo inserito in una catena produttiva, così limitando gli “interessi apprezzabili” in gioco (Corte costituzionale, n. 150/1967) al solo diritto alla salute psico-fisica del lavoratore che, pur costituendo comunque “uno dei criteri fondamentali in base ai quali si deve valutare la «ragionevolezza» della determinazione della periodicità dei riposi”², non sembra possa però esaurire del tutto il novero di siffatti interessi.

¹ Cfr. in proposito TIZIANO TREU, *Art. 36-37*, in GIUSEPPE BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione, Rapporti economici*, Tomo I, Zanichelli, Bologna, 1982, p. 119 e ss.

² SERGIO PANUNZIO, *Sul significato del diritto al riposo settimanale ex art. 36, ultimo comma, della*

Tale diritto, infatti, appare correlato a tutta una serie di altri doveri, diritti e principi che la Costituzione ha consacrato in altre disposizioni e che non sembra possano essere del tutto disattesi in una – alla fine – semplicistica individuazione dei limiti del diritto al riposo settimanale³.

Da tale punto di vista è ben nota la contrapposizione che per lunghi anni ha caratterizzato le posizioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione (che individuava il riposo settimanale come quello da godersi con periodicità ogni sei giorni di lavoro) e della dottrina dominante (che invece riferiva il termine “settimanale” al riposo goduto, appunto, nell’ambito del periodo di una settimana di calendario); così come altrettanto noti sono le ragioni ed i presupposti che hanno condotto la questione innanzi alla Corte costituzionale, che l’ha affrontata in più di un’occasione.

Nella prima (sent. n. 150/1967) la Corte accolse la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del R.D.L. n. 2328/1923, precisando che l’art. 36 Cost. impone “un’alternanza periodica fra lavoro e riposo, concretata nella interruzione del lavoro per 24 ore consecutive, ogni settimana”, anche se il precetto costituzionale “non regola l’esercizio del diritto”, per cui devono considerarsi costituzionalmente legittime quelle norme che, “nei limiti strettamente indispensabili, di volta in volta, autorizzano il riposo ad intervalli più lunghi di una settimana, ponendo la condizione che nel ciclo di lavoro di un certo periodo di tempo rimanga ferma la media di ventiquattro ore di riposo dopo sei giornate lavorative”⁴.

In proposito correttamente una parte della dottrina⁵ nei primi anni ’70 dello scorso secolo sottolineava che era «evidente come la Corte non si fosse pronunciata in ordine al contrasto interpretativo più volte ricordato», segnalando che «ciò che, secondo la sentenza del 1967, si poteva ricavare dalla norma costituzionale è solo che *numericamente* i riposi debbono essere uno per settimana, ma non quale [debba] essere la periodicità»⁶.

Costituzione secondo l’orientamento della Corte costituzionale, in *Giur. cost.*, 1971, p. 2057.

³ Come giustamente rilevato dallo stesso SERGIO PANUNZIO, cit., p. 2057, che evidenziava, seppur forse un po’ sinteticamente, che «non si possono dimenticare gli interessi morali, quali la soddisfazione delle esigenze culturali, familiari e in genere di tutte quelle che attengono alle relazioni sociali, le quali pure devono trovare nel riposo settimanale uno strumento di realizzazione che sia adeguato allo scopo».

⁴ Tale impostazione della Corte, che sostanzialmente finiva con il separare la previsione di un diritto dal suo contenuto, è stata oggetto di attenta critica da parte di ALESSANDRO PACE, *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 126 e ss.

⁵ SERGIO PANUNZIO, *Sul significato del diritto al riposo settimanale ex art. 36, ultimo comma, della Costituzione secondo l’orientamento della Corte costituzionale*, cit., p. 2045.

⁶ SERGIO PANUNZIO, *Sul significato del diritto al riposo settimanale ex art. 36, ultimo comma, della Costituzione secondo l’orientamento della Corte costituzionale*, loc. ult. cit.

Nell'originaria concezione della Corte, dunque, deve prendersi atto di una scissione tra la previsione del diritto – stabilita a livello costituzionale – e la regolamentazione del suo esercizio, demandata invece alla fonte normativa ordinaria.

Secondo la Corte, in sostanza, “l'ampia formulazione” dell'art. 36 fa sì che l'alternanza periodica di un giorno di riposo dopo sei di lavoro, pur essendo la “forma di periodicità che più comunemente si verifica”, non sia tuttavia la sola possibile, essendo lasciata alla discrezionalità del legislatore l'eventuale individuazione di altre, nel rispetto del limite di ragionevolezza di una “media di ventiquattro ore di riposo dopo sei giornate lavorative”.

Né a risultati significativamente diversi è pervenuta poi la Corte nella successiva sentenza n. 146/1971, nella quale si parte ancora una volta dal presupposto che l'art. 36 non pone alcuna prescrizione in ordine all'esercizio del diritto al riposo settimanale, per cui questo deve essere disciplinato “necessariamente” dal legislatore in attuazione del disposto costituzionale nei limiti di ragionevolezza già individuati nella precedente decisione del 1967.

Poiché “l'art. 36, comma 3, Cost., col termine “riposo settimanale” intende esprimere *sostanzialmente* il concetto di periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro”⁷ e poiché la notevole varietà di tipologie di lavoro rende estremamente difficile l'elaborazione di una disciplina normativa unitaria ed uniforme, “deve necessariamente ammettersi la legittimità di una periodicità differente da quella sopraindicata”, purché nel rispetto del principio di ragionevolezza già indicato dalla stessa Corte⁸.

Il punto critico della “divaricazione” operata dalla Corte tra previsione (costituzionale) del diritto e regolamentazione (legislativa o, addirittura, in sede di contrattazione collettiva) del suo effettivo contenuto è naturalmente costituita dai limiti che tale regolamentazione deve osservare.

Se la regola generale deve essere costituita dal principio della periodicità di un giorno di riposo ogni sei di lavoro, l'eventuale deroga non può che ricollegarsi ad esigenze di “tutela di altri apprezzabili interessi” che – nell'opinione della Corte la quale, in realtà, estrapola un criterio abbastanza vago – non necessariamente devono essere tutelati a livello costituzionale.

⁷ Cfr. sul punto le acute osservazioni di SERGIO PANUNZIO, *Sul significato del diritto al riposo settimanale ex art. 36, ultimo comma, della Costituzione secondo l'orientamento della Corte costituzionale*, cit., p. 2046, sull'utilizzo, da parte della Corte, del termine “sostanzialmente”.

⁸ La possibilità della individuazione di una previsione di una riserva di legge nel terzo comma dell'art. 36 Cost. è ampiamente analizzata dallo stesso SERGIO PANUNZIO, *Sul significato del diritto al riposo settimanale ex art. 36, ultimo comma, della Costituzione secondo l'orientamento della Corte costituzionale*, cit., p. 2049 e ss., al quale si rinvia per gli approfondimenti.

La contemperazione tra tali “apprezzabili interessi” della collettività e quelli del singolo lavoratore, se da un lato deve necessariamente passare attraverso l’applicazione del principio di ragionevolezza della disciplina prescelta, dall’altro lato ha spinto la dottrina ad interrogarsi sulla individuazione di tali interessi, in particolare di quelli del lavoratore. Si è così evidenziato che in materia di diritto al riposo «si dovrà tenere conto precipuamente dell’interesse alla salute» del lavoratore⁹, «anche se non si possono dimenticare gli interessi morali, quali la soddisfazione delle esigenze culturali, familiari e in genere di tutte quelle che attengono alle relazioni sociali, le quali pure devono trovare nel riposo settimanale uno strumento di realizzazione che sia adeguato allo scopo»¹⁰.

In sostanza, non potrà non tenersi conto di tutte quelle esigenze “che corrispondono del resto anche all’interesse proprio di svariate formazioni sociali a che i propri membri dispongano con una determinata frequenza e regolarità di un congruo periodo di tempo libero durante il quale riunirsi per svolgere attività comuni e partecipare ad iniziative o manifestazioni collettive”, come a suo tempo evidenziato da Cass. SS.UU., 10.11.1982 n. 5923¹¹.

3. I rapporti tra la disciplina interna e quella europea, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia

Dal punto di vista costituzionale siffatte “esigenze” trovano riscontro e tutela in svariate disposizioni della Carta fondamentale.

Si allude, in proposito, anzitutto alla tutela (apprestata dall’art. 2) dei diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, il che necessariamente comporta la tutela, in primo luogo, delle occasioni di confronto e di dialogo nell’ambito della primaria formazione sociale – la famiglia – certamente possibili in modo pieno e compiuto solo quando i suoi componenti siano liberi da altri impegni lavorativi e di studio, e quindi essenzialmente nella giornata della domenica. Ma anche alla necessità di raggiungere un “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3) ed al

⁹ In sostanza, delle sue «esigenze di recupero fisiologico, al fine di una più razionale utilizzazione delle energie fisiche», come precisa GIAMPAOLO GALLI, *Riposi settimanali e infrasettimanali*, in *Enc. Giuridica*, Treccani, Roma, *ad vocem*, p. 1.

¹⁰ SERGIO PANUNZIO, *Sul significato del diritto al riposo settimanale ex art. 36, ultimo comma, della Costituzione secondo l’orientamento della Corte costituzionale*, cit., p. 2057.

¹¹ Cfr. in proposito GIAMPAOLO GALLI, *Riposi settimanali e infrasettimanali*, cit., p. 1.

dovere “di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o *spirituale* della società” (art. 4), che inevitabilmente riporta l’attenzione su un dato a volte trascurato, ovvero la percentuale della popolazione cattolica nel Paese, chiamata al rispetto del *Dies Domini*.

L’elenco delle disposizioni costituzionali correlate alla problematica in questione potrebbe essere in effetti ancora più ampio – si pensi al “diritto di professare liberamente la propria fede religiosa ... e di esercitarne in privato o in pubblico il culto” (art. 19), al riconoscimento dei “diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29, I comma), al “dovere e diritto dei genitori (di) mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30, I comma), alla “protezione (della) maternità, infanzia e gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (art. 31, II comma), alla previsione per la donna lavoratrice di “condizioni di lavoro” tali da consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione” (art. 37, I comma) – ma supererebbe di certo i limiti della presente riflessione.

In sede di attuazione del diritto al riposo settimanale il legislatore ha fissato il principio che esso deve essere normalmente effettuato di domenica, salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 3 Legge n. 370/1934 e, da ultimo, D.Lgs. n. 66/2003 attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE) e negli stessi termini si dispone sostanzialmente da parte dell’art. 2109 cod. civ., delle Convenzioni OIL n. 14 del 1921 e n. 106 del 1957 e dell’art. 2 della Carta Sociale Europea¹².

La molteplicità dei profili di tutela imposti dalla Costituzione rende particolarmente problematica l’individuazione di un punto di equilibrio assiologicamente corretto nell’ambito della tematica del riposo settimanale.

Invero, se la previsione della coincidenza di quest’ultimo con il giorno festivo della domenica¹³ sembra appagare le esigenze correlate all’assolvimento dei doveri e dei diritti nell’ambito familiare, dall’altro potrebbe porsi

¹² Per l’analisi di tali fonti si rinvia a GIAMPAOLO GALLI, *Riposi settimanali e infrasettimanali*, cit., p. 4 e ss., la quale rileva, tra l’altro, che il «divieto di lavoro domenicale» sancito dalle predette disposizioni «resta volutamente distinto, ancorché intimamente connesso, dal principio del riposo settimanale previsto dall’art. 36 Cost., che rimane comunque applicabile anche laddove il divieto di lavoro domenicale non vige»; inoltre, sui rapporti tra norme costituzionali e disposizioni preventive si consenta il rinvio a RAFFAELE GUIDO RODIO, *Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale*, Cedam, Padova, 1990, p. 12 e ss.

¹³ Le conseguenze della diversa terminologia utilizzata nella Legge n. 370/1934 (“il riposo ... deve essere dato la domenica”) e nel D.Lgs. n. 66/2003 (il riposo deve essere fruito “di regola in coincidenza con la domenica”) sono analizzate in MICHELE MARIANI, *Ancora sul lavoro prestato oltre il sesto giorno: il possibile patto della nuova disciplina sul riposo settimanale*, in *Giust. Civ.*, 2004, 11, 2689.

come limitativa – o addirittura lesiva – per altre esigenze quali quelle religiose e culturali delle fedi non cattoliche.

Si allude al ben noto dibattito sulla cosiddetta “discriminazione indiretta” che la previsione di un determinato giorno per la fruizione del riposo settimanale può indurre per i cittadini per i quali la fede religiosa imponga l’astensione dal lavoro in giornate diverse (com’è per il riposo sabbatico della religione ebraica ed avventista o il venerdì – in parte, per il tempo della preghiera comunitaria – per la fede islamica).

Come si è avuto modo di osservare, in proposito la Corte costituzionale, in realtà (sent. 4.2.1982 n. 23), si è limitata a sottolineare lo “scopo umano e sociale” della giornata di riposo costituzionalmente prevista, senza soffermarsi più di tanto sul profilo del valore religioso che quel riposo può avere, atteso che esso è stato inteso “non solo come diretto alla preservazione ed al recupero delle energie psico-fisiche ma anche come possibilità del lavoratore di dedicarsi e partecipare adeguatamente alla vita familiare, alla vita sociale e di relazione”, senza quindi alcun riferimento alla sfera della religione individuale o collettiva (Corte Cost., 22.1.1987 n. 16).

Volendo cercare qualche ulteriore elemento di riflessione su tali profili nel diritto comunitario, non può non farsi riferimento all’esplicito divieto, in materia di lavoro, di discriminazioni fondate sulla religione e le convinzioni personali (previsto dalla direttiva 2000/78); il che, tuttavia, apre un ulteriore fronte di problematiche interpretative, specie in ordine al quesito relativo al «se e in quali termini tali norme possano incidere su aspetti relativi all’esercizio della libertà religiosa nel rapporto di lavoro, ad esempio sulla regolamentazione dei giorni festivi»¹⁴.

Da questo punto di vista la formale “neutralità” delle disposizioni regolamentanti il riposo settimanale – neutre in quanto finalizzate ad una disciplina unitaria valida per tutti i lavoratori – rischia infatti di trasformarsi, in assenza di adeguate eccezioni, in una sostanziale discriminazione “indiretta” a carico dei lavoratori appartenenti a determinate fedi religiose.

Ed il problema è ancor più aggravato dalla circostanza che la stessa direttiva 2000/78 (art. 2, n. 2, lett. b) rende anche giustificabile la possibilità di una discriminazione indiretta quando essa risponda ad una finalità legittima, perseguita con mezzi «appropriati e necessari» ed impone anzi «che le situazioni discriminatorie vadano individuate attraverso una com-

¹⁴ STELLA COGLIEVINA, *Festività religiose e riposi settimanali nelle società multiculturali*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, 3, p. 376; sul punto cfr. anche alcuni rilievi di NICOLA COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2006 e RAFFAELE COPPOLA, *Il lavoro, il diritto e il tempo libero: profili ecclesiasticistici*, in *Dir. Fam. e persone*, 1996, p. 661 e ss.

parazione», aprendo però, così, «la complessa questione della *prova* della discriminazione»¹⁵.

Sul punto la stessa Corte di Giustizia, nel pronunciarsi sull'art. 5.2 della direttiva 93/104/CE (che conteneva la previsione “in linea di principio” della domenica quale giorno fissato per il riposo settimanale), ha proceduto all'annullamento di tale disposizione, affermando la competenza dei legislatori nazionali a disciplinare la materia sulla scorta dei “fattori culturali, etnici e religiosi dei vari Stati membri” e ribadendo che “il Consiglio ha omesso di motivare per quale ragione la domenica, come giorno di riposo settimanale, soddisfi in maggior misura le istanze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto ad un diverso giorno della settimana” (sent. 12.11.1996 in causa C-84/94)¹⁶; indirizzo peraltro già esplicitato nella precedente sentenza del 20.6.1996 in materia di chiusure domenicali degli esercizi commerciali, le cui norme di regolamentazione “costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali”, per cui “spetta agli Stati membri effettuare queste scelte”¹⁷.

Né da tale tipo di impostazione si è discostata la risoluzione del Parlamento europeo del 12.12.1996 in tema di “lavoro domenicale”, nella quale la domenica è stata individuata come il giorno più consono alle “tradizioni ed esigenze culturali, sociali, religiose e familiari” dei lavoratori, pur con il riconoscimento della possibilità che nella società attuale, multietnica e multiculturale, si evidenzino delle esigenze diverse da parte di gruppi anche consistenti di cittadini, che dovranno essere tenute in debito conto dai legislatori nazionali¹⁸.

In assenza, dunque, di indirizzi specifici da parte delle fonti comunitarie – se non quello, minimale, di tenere in considerazione le predette esigenze differenziate – la regolamentazione del riposo settimanale resta devoluta alle fonti nazionali, alle quali spetta il compito di individuare la eventuale sussistenza di tali esigenze e la loro conseguente diversa disciplina rispetto al regime ordinario¹⁹.

¹⁵ STELLA COGLIEVINA, *Festività religiose e riposi settimanali nelle società multiculturali*, cit., p. 384.

¹⁶ Sulla decisione citata ed i suoi effetti, nonché sulla giurisprudenza successiva, si sofferma MARIA CRISTINA IVALDI, *Il fattore religioso nel diritto dell'Unione Europea tra riconoscimento giurisprudenziale e codificazione normativa*, Ediz. Nuova Cultura, Roma, 2012, p. 28 e ss.

¹⁷ Su tali aspetti cfr. anche le considerazioni di MICHELE MARIANI, *Ancora sul lavoro prestato oltre il sesto giorno: il possibile impatto della nuova disciplina sul riposo settimanale*, cit., p. 2691 e ss.

¹⁸ Per tali profili si rinvia alla approfondita analisi di STELLA COGLIEVINA, *Festività religiose e riposi settimanali nelle società multiculturali*, cit., p. 387 e ss.

¹⁹ Con riferimento particolare alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nella dogmatica lavoristica italiana non è mancato chi (VITO SANDRO LECCESE, *Il diritto del lavoro europeo: l'orario di lavoro*.

4. *Considerazioni conclusive*

Ritornando al sistema italiano, le considerazioni sopra svolte evidenziano la necessità di una rilettura critica dell'ultimo comma dell'art. 36 Cost., alla luce del diverso quadro sociale oggi esistente, profondamente differente rispetto a quello tenuto presente dai Costituenti e dal legislatore in sede di attuazione, nonché dalla stessa Corte costituzionale nella sua originaria giurisprudenza.

Invero, se la previsione del riposo settimanale quale necessaria pausa dal lavoro, da fruirsi – salvo eccezioni – nella giornata della domenica appare del tutto logica in un sistema sociale caratterizzato in termini sostanzialmente monoculturali, anche sotto il profilo religioso, assai arduo sembra oggi poter conservare la medesima impostazione in un sistema radicalmente mutato e che si sposta sempre più velocemente verso un modello decisamente orientato al multiculturalismo ed alla multietnicità, nel quale le esigenze di differenziazione rispetto ai previgenti parametri “comuni” si fanno sempre più forti.

Da qui la necessità che l'interpretazione della disposizione costituzionale in questione si “apra” ad una lettura assiologicamente orientata dei precetti costituzionali richiamati, superando la concezione troppo meccanicistica del rapporto tra giorni lavorativi e pausa settimanale sinora individuato dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria.

Tale più ampia prospettiva, consentirebbe non solo il raggiungimento dello scopo del riposo del lavoratore ma, altresì, quello di realizzare (salvo i casi di reale accertata necessità individuati da Corte cost., n. 452/1991) la sinergica attuazione del disegno costituzionale di una società fondata su un effettivo rispetto della persona umana e delle formazioni sociali, in linea con quanto peraltro disposto anche dalla Carta di Nizza, il cui art. 33, garantendo la “protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale”, pone un particolare accento, appunto, sulla necessità di “conciliare vita familiare [in tutti i suoi possibili aspetti] e vita professionale”.

Un focus sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, Relazione al Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura su “Il diritto sociale europeo”, Firenze, 27-29 giugno 2016, p. 5 e ss.) ha acutamente rilevato che «quel che merita, soprattutto, di essere evidenziato è che la ratio protettiva ha costituito il faro che ha guidato la Corte nella successiva opera interpretativa, che ha riguardato, su sollecitazione dei giudici di diversi Strati membri, non poche previsioni della direttiva. Come ha rammentato ancora di recente la stessa Corte, dalla propria costante giurisprudenza si evince “che la direttiva 2003/88 intende fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante il ravvicinamento delle normative nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell'orario di lavoro. Tale armonizzazione a livello dell'Unione europea in materia di organizzazione dell'orario di lavoro è intesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi periodi minimi di riposo – in particolare giornaliero e settimanale – e periodi di pausa adeguati e prevedendo un limite massimo per la durata settimanale del lavoro” (CGE 14 ottobre 2010 (C-243/09, caso Fuß), punto 32)».